

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Taranto prima sezione civile (ex seconda sezione civile) in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1695/2021 R.G.

TRA

.....

rappresentata e difesa da

-attrice-

E

rappresentata e difesa dall' _____

-convenuta-

Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale di udienza del 16/1/2024

COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

La l conveniva la Intesa Sanpaolo s.p.a. chiedendo accertarsi il saldo del contratto di conto corrente, assistito da varie aperture di credito, intrattenuto con la convenuta, dichiarando nulle le clausole di determinazione degli interessi ultralegali, perché usurari, di capitalizzazione degli interessi, per divieto di anatocismo, rideterminando le valute secondo le date effettive delle operazioni, eliminando spese e commissioni non pattuite, dichiarando nulla la pattuizione sulla commissione di massimo scoperto per mancanza uso normativo ed indeterminatazza, eliminando addebiti corrispondenti a ius variandi mai comunicato. Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto delle avverse domande sul rilievo della esistenza



di un giudicato ed eccependo la prescrizione del diritto alla ripetizione di rimesse solutorie. In rito, non esiste alcun giudicato in relazione alle domande proposte dall'attrice. La sentenza n. 1760/2019, pronunciata da questo stesso Tribunale tra le stesse parti e prodotta dalla convenuta, ha dichiarato improcedibili le domande proposte dalla sul rilievo del mancato compimento della procedura stragiudiziale di mediazione obbligatoria. Essendo stata accolta una questione pregiudiziale di rito, tale da impedire del tutto l'esame del merito della controversia, la richiamata sentenza ha effetto solo processuale in quanto le successive considerazioni in diritto in essa esposte, e riguardanti la fondatezza delle domande attoree, costituiscono un mero obiter dictum, essendo assorbite dalla improcedibilità dell'azione, e come tali prive di efficacia di giudicato. In diritto, è provato, sulla scorta del documento scritto datato 11/3/1996 allegato al ricorso, che tra l'attrice e la convenuta è intercorso il rapporto di conto corrente n. 27/3198. Il relativo contratto reca sottoscrizione del legale rappresentante della società attrice da ritenersi tacitamente riconosciuta, ex art. 215 comma 1 n. 2 c.p.c., in assenza di tempestivo disconoscimento. Detto contratto reca le condizioni economiche dirette a regolare il relativo rapporto ed indica gli interessi debitori nel tasso del 19,50% entro il fido e del 22,50% extra fido. Coevamente a detto contratto risulta sottoscritta dall'attrice apertura di credito per €. 20.000.000. L'apertura di credito, con successivo atto scritto dell'11/12/1998, risulta aumentata a €. 30.000.000 e risultano pattuiti interessi debitori al tasso dell'11% entro il fido e del 14% extra fido. Con successivo atto scritto del 18/12/1998 l'apertura di credito risulta aumentata a €. 120.000.000 senza alcuna modifica delle precedenti condizioni economiche. Con successivo atto scritto del 30/4/2003 l'apertura di credito risulta ridotta ad euro 25.000,00 con pattuizione di interessi debitori dell'11,50% entro il fido e del 13% extra fido. La doglianza di usurarietà degli interessi extra legali così pattuiti per iscritto è infondata. Rispetto agli interessi pattuiti nel contratto di conto corrente va rilevata la inapplicabilità dell'usura oggettiva di cui alla Legge n. 108/1996. Detta legge è entrata in vigore dopo la stipula del contratto di conto corrente perché, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 9/3/1996, è divenuta cogente in data 24/3/1996, quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione (rif. art. 10 Disposizioni Sulla Legge In Generale). Inoltre, detta Legge non è di immediata applicazione, quanto all'usura oggettiva, atteso che la sua concreta attuazione richiedeva la determinazione delle categorie di operazioni ad essa soggette (art. 2) ad opera di un Decreto Ministeriale annuale e la rilevazione degli interessi mediamente applicati ogni trimestre per ognuna di tali categorie, ad opera di altro Decreto Ministeriale. Tali decreti andavano emanati rispettivamente (rif. art. 3) entro 180

giorni ed entro i successivi ulteriori 180 giorni dalla entrata in vigore della Legge. Il primo decreto di rilevazione trimestrale degli interessi, da considerare per l'accertamento dell'usura oggettiva, è stato pubblicato il 22/3/1997 ed è, quindi, evidente che relativamente ai contratti bancari stipulati prima di detta data non era possibile ipotizzare usura oggettiva. Quanto all'aumento dell'apertura di credito a £.30.000.000 alla data della stessa (11/12/1998) gli interessi debitori pattuiti, ai tassi innanzi richiamati, erano inferiori alla soglia relativa a tale categoria di operazioni che va individuata nel 16,605%. Analoga conclusione va riferita all'ulteriore pattuizione con cui l'apertura di credito è stata ridotta ad euro 25.000,00 in quanto alla data della stessa (30/4/2003) la soglia anti usura va determinata nel tasso del 14,055%. Dal tasso effettivo contrattuale, ai fini della verifica della natura usuraria degli interessi debitori pattuiti, va escluso il conteggio della Commissione di Massimo Scoperto. Le modalità della relativa pattuizione, riportate sia nel contratto di conto corrente che nelle successive aperture di credito di cui si è detto, rendono indeterminato il relativo ammontare non essendo indicato né l'esatto importo su cui calcolarle né la periodicità del calcolo, con conseguente nullità della pattuizione per indeterminatezza dell'oggetto. Per tale ragione l'addebito in conto di tale commissione non è dovuto e la commissione, essendo nulla la relativa obbligazione di pagamento, non va neppure considerata come base di calcolo del tasso effettivo globale ai fini della verifica della esistenza di usura oggettiva. Il saldo del conto va, inoltre, rideterminato depurando gli estratti conto ad esso relativi, prodotti in giudizio dall'attrice, da appostazioni riguardanti addebiti di somme per capitalizzazione degli interessi. Si tratta, infatti, di pratica vietata dall'art. 1283 c.c. che va applicato al rapporto bancario in esame in quanto pacificamente sorto prima della introduzione delle modifiche all'art. 120 del D.Lgs. n. 385/1993, apportate dall'art. 25 del D. Lgs. N. 342/1999, che, fino al 2014, consentivano la previsione nei contratti di conto corrente la capitalizzazione degli interessi. L'illiceità della capitalizzazione discende dal rilievo che, per i contratti stipulati prima della emanazione della delibera in data 9/2/2000 con cui il CICR ha dato attuazione all'art. 120 del D. Lgs. N. 385/1993 modificato dall'art. 25 del D. Lgs. N. 342/1999, vigeva, anche in materia bancaria, il divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c. che rendeva illecita qualsiasi capitalizzazione degli interessi anche solo annuale (in tal senso Cass. civ. n. 24418/2010). Infatti, l'art. 25 comma 2 del D. Lgs. N. 342/1999, che aveva previsto la liceità della capitalizzazione per i contratti stipulati prima della sua entrata in vigore, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 425/2000 della Corte Costituzionale per effetto della quale è rimasta ferma la illiceità delle clausole di capitalizzazione inserite in contratti stipulati prima



della Delibera CICR 9/2/2000 (in tal senso Cass. civ. n. 4093/2005). Pertanto, il saldo del conto corrente per cui è causa va rideterminato escludendo la capitalizzazione degli interessi, applicando le valute previste dall'art. 120 TUB ed eliminando addebiti per oneri eccedenti quelli pattuiti per iscritto in mancanza delle preventive comunicazioni di variazione di dette condizioni prescritte dall'art. 118 TUB. Nel conto vanno, tuttavia, mantenute ferme tutte le annotazioni a debito della correntista aventi natura solutoria, cioè relative a pagamenti eseguiti per importi eccedenti i fidi via via concessi intervenuti fino al decennio anteriore al 29/10/2015, data in cui la prescrizione è stata interrotta con la richiesta di ripetizione delle somme indebitamente versate contenuta nella raccomandata ricevuta in pari data dalla Banca. Sul punto va fatta applicazione dei principi espressi da Cass. civ. n. 18144/2018, qui condivisi nelle loro ragioni, che ha chiarito nei sensi innanzi riassunti la decorrenza della prescrizione dei crediti restitutori per pagamenti indebiti nell'ambito del conto corrente bancario facendo decorrere la prescrizione dei pagamenti solutori dalla data in cui sono stati eseguiti e quelli dei pagamenti meramente ripristinatori della provvista corrispondente a fidi dalla data di estinzione del conto. Per il ricalcolo del saldo finale del conto corrente è ammissibile la CTU avendo la Suprema Corte di recente (in tal senso Cass. civ. nn. 25373/2019 e 11543/2019) mutato orientamento in ordine agli oneri probatori del correntista, in relazione alla prova del contenuto delle appostazioni contrabili che hanno determinato il saldo finale, rendendo possibile l'accertamento del saldo effettivo anche in relazione a periodi limitati del rapporto, per i quali siano disponibili i relativi estratti conto, precisando che, in tal caso, il ricalcolo deve avvenire partendo dal saldo annotato nel primo degli estratti conto disponibili, anche se a suo debito, se sia il correntista stesso ad agire con azione di ripetizione di indebito. Nella specie il CTU ha rilevato la disponibilità di una serie consecutiva di estratti conto relativi al periodo 2005-2015 rendendosi, così, possibile la ricostruzione, per tale periodo, dell'intero rapporto di dare-avere tra le parti in lite. Per la individuazione delle rimesse solutorie e ripristinatorie vanno, inoltre, applicati i principi espressi dalla Suprema Corte nel suo più recente orientamento, inaugurato da Cass. civ. n. 9141/2020 e poi consolidatosi con Cass. civ. n. 3858/2021, Cass. civ. n. 7721/2023 e, da ultimo, ribadito da Cass. civ. n. 5064/2024, secondo cui al fine di stabilire tale natura, onde accertare la prescrizione del diritto alla ripetizione di somme indebitamente versate, occorre prima eliminare dal conto tutte le somme non dovute per poi verificare la effettiva natura delle rimesse annotate in conto. Tutti i principi innanzi richiamati sono stati applicati dal CTU, dapprima nella perizia depositata l'8/7/2022 e poi nella successiva integrazione peritale depositata il 12/6/2023, il



quale, in relazione al rapporto di conto corrente per cui è causa, ha, così, determinato il saldo del rapporto, alla data del 20/6/2020, in euro 5.576,78 a credito dell'attrice. La prima ipotesi di ricalcolo effettuata dal CTU è, infatti, la più aderente ai principi sulla prescrizione del diritto alla ripetizione di indebito oggettivo in quanto tale prescrizione, in sostanza, lascia invariati gli addebiti della banca per interessi, alle date in cui sono maturati e sono stati annotati in conto, poiché la innanzi richiamata prescrizione rende, in sostanza, non più ripetibili le relative rimesse che, quindi, vanno ritenute legittimamente appostate nel conto corrente. Quanto alla prescrizione, non è condivisibile l'assunto dell'attrice secondo cui relativamente ad un rapporto di conto corrente non sarebbe possibile tener conto della prescrizione al fine di determinare il saldo parziale. Tale considerazione è sicuramente pertinente in riferimento alle rimesse ripristinatorie della provvista relativa ad aperture di credito, in quanto rispetto ad esse, per i principi innanzi richiamati, la prescrizione non può decorrere prima dell'estinzione del conto. Ma la stessa non è pertinente rispetto alle rimesse solutorie, cioè riguardanti il pagamento di somme eccedenti il fido concesso, in quanto per esse la prescrizione comincia a decorrere dalla data del versamento in conto e non è certo impedita dalla circostanza che il conto non è ancora estinto. In parziale accoglimento delle domande attoree, quindi, il saldo del rapporto di conto corrente in essere tra le parti va determinato in euro 5.576,78 a credito dell'attrice alla data del 20/6/2020. Alla soccombenza della convenuta segue la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice (art. 91 c.p.c.), liquidate e distratte come da separato dispositivo. Le spese di CTU, non essendovi prova di effettiva anticipazione, vanno definitivamente poste a carico della convenuta, quale soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Taranto prima sezione civile (ex seconda sezione civile) in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato definitivamente pronunciando nella causa di cui all'epigrafe, così provvede:

- 1) Accoglie, per quanto di ragione, le domande proposte dalla società attrice e, per l'effetto, dichiara nulle le clausole di capitalizzazione di interessi, di determinazione di commissione di massimo scoperto e, depurato il conto di spese non pattuite per iscritto e di variazioni contrattuali non comunicate e rideterminate le valute ex art. 120 TUB, accerta e dichiara che il rapporto di conto corrente in essere tra le parti in lite alla data del 20/6/2020 presentava un saldo di euro 5.576,78 a credito dell'attrice



stessa;

- 2) Intesa Sanpaolo s.p.a. alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice liquidate in euro 286,00 per esborsi ed euro 4.835,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso spese generali in misura di legge da distrarsi in favore dell'A. dichiaratosi anticipatario;
- 3) Pone definitivamente a carico della Banca convenuta le spese di CTU, come liquidate in corso di causa.

Taranto, 20/3/2024

Il Giudice Dott. Antonio Pensato

